



CONFEDERAZIONE GENERALE
UNITARIA CGU – CISAL

NurSind

Segreteria Provinciale Di Pescara

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508

Fax .085.8562177- Fax 0864-950307

E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li _____ prot. n° 0000 _____

FERIE ISTRUZIONI PER L'USO

**1/09/1995 CCNL normativo 1994 –
1997 economico 1994 – 1995**

ART. 19 - (Ferie e festività)

1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

2. La durata delle ferie, salvo quanto previsto dal comma 3, è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.

3. I dipendenti neo assunti nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto, limitatamente al primo triennio di servizio, a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

4. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.

5. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.



CONFEDERAZIONE GENERALE
UNITARIA CGU – CISAL

NurSind

Segreteria Provinciale Di Pescara

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508

Fax .085.8562177- Fax 0864-950307

E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li _____ prot. n° 0000 _____

7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 21 conserva il diritto alle ferie.

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

9. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.

10. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

11. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

12. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.

14. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 11 e 12.

15. Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell'azienda o ente di provenienza.



CONFEDERAZIONE GENERALE
UNITARIA CGU – CISAL

NurSind

Segreteria Provinciale Di Pescara

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508

Fax .085.8562177- Fax 0864-950307

E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li _____ prot. n° 0000 _____

QUESITI ARAN AGENZIA

FERIE E FESTIVITA'

CCNL 1 SETTEMBRE 1995

Art. 19 - ferie e festività

Fatto salvo che per le ferie per espressa previsione dell'art. 19, comma 13, le malattie insorte durante i periodi di assenza a qualsiasi titolo effettuate (aspettative incluse) non interrompono i predetti periodi.

Le ferie non possono essere fruite ad ore.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma 3, del CCNL, qual è il significato da attribuire all'espressione "dipendenti neo assunti"?

L'art. 19 del CCNL, nel prevedere che i dipendenti neo assunti nelle aziende ed enti del comparto dopo la stipulazione del CCNL hanno diritto, limitatamente al primo triennio di servizio, a 30 giorni lavorativi di ferie, fa riferimento al personale assunto al suo primo impiego nella pubblica amministrazione.

Per il personale con rapporto di lavoro a termine, invece, le ferie sono disciplinate dall'art. 17, comma 6, del CCNL, in base al quale i giorni maturati spettano in relazione al servizio prestato

Come deve essere definito il periodo di ferie?

Al dipendente – su richiesta - devono essere assicurati almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1° giugno – 30 settembre, e ciò nel rispetto dei turni prestabiliti.

Il periodo di ferie deve essere definito tenendo conto dei giorni lavorativi come derivanti dalla distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque o sei giorni, **senza**

conteggiare le festività ed i riposi compensativi in esso ricadenti.



CONFEDERAZIONE GENERALE
UNITARIA CGU – CISAL

NurSind

Segreteria Provinciale Di Pescara

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508

Fax .085.8562177- Fax 0864-950307

E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li _____ prot. n° 0000 _____

Giorni di ferie spettanti all'anno

	<i>Orario settimanale su 6 giorni</i>	<i>Orario settimanale su 5 giorni</i>
<i>Dipendenti con almeno 3 anni di servizio</i>	32	28
<i>Neo assunti con meno 3 anni di servizio</i>	30	26

Permessi spettanti per festività soppresse

<i>Tutti i dipendenti</i>	4	<i>giorni da fruire entro l'anno solare</i>
---------------------------	----------	---

(Il mancato utilizzo entro l'anno di tali giornate comporta la perdita del diritto del permesso che viene liquidato, a domanda, con il compenso di 4,39 € a giornata) in base alla Legge n. 937/77.

FERIE (R)

Normativa di riferimento

(Cfr. specifico regolamento ferie)

art. 19 CCNL Comparto 1.9.1995 - art. 4 CCNL integr. 20/09/01 Comparto

- art. 21 CCNL 5/12/96 Dirigenza Medica/Veterinaria - Art. 20 CCNL

5/12/96 Dir. SPTA.

(Cod. 30)



CONFEDERAZIONE GENERALE
UNITARIA CGU – CISAL

NurSind

Segreteria Provinciale Di Pescara

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508

Fax .085.8562177- Fax 0864-950307

E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li _____ prot. n° 0000 _____

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

La durata delle ferie, salvo quanto previsto dal comma 3, è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate di Festività soppresse (Legge 937 del 23.12.1977).

I neo assunti, limitatamente al primo triennio di servizio, hanno diritto a n. 30 giorni lavorativi sempre comprensivi delle due giornate di festività soppresse.

In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dalla L. 937/77.

Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 21 conserva il diritto alle ferie.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruito nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.

Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. Le ferie sono altresì sospese in caso di malattia con ricovero ospedaliero del figlio di età



CONFEDERAZIONE GENERALE
UNITARIA CGU – CISAL

NurSind

Segreteria Provinciale Di Pescara

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508

Fax .085.8562177- Fax 0864-950307

E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li _____ prot. n° 0000 _____

inferiore agli otto anni. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.

Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.

Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per causa indipendente dalla volontà del dipendente, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell'azienda o ente di provenienza.

Si precisa che, in base all'art. 1 della Legge n. 336 del 20.11.2000, a decorrere dall'anno 2001 il 2 Giugno, festa nazionale della Repubblica Italiana viene ripristinato come giorno festivo.

Il divieto di godimento delle ferie durante il periodo del preavviso opera a tutela delle esigenze aziendali.

FESTIVITA' SOPPRESSE (R)

Normativa di riferimento

art. 19 CCNL Comparto 1.9.1995 - Legge 937 del 23.12.1977. art. 21 Dirigenza med/vet - art. 20 Dir. SPTA CCNLL 5/12/96

(Cod. 31)

A tutti i dipendenti sono attribuiti n. 4 giorni di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla L. 937 del 1977.

Nel caso in cui per motivi di servizio non siano state fruite, le giornate di riposo possono essere monetizzate.

FESTIVITA' SANTO PATRONO (R)

Normativa di riferimento

art. 19, co.5 CCNL Comparto 1.9.1995 - Art. 21 Dir. Med/vet., art 20 Dir. SPTA CCNLL 5.12.96.

(Cod. 32)

Viene considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in un giorno lavorativo (se il servizio è espletato in più sedi si fa riferimento alla sede prevalente).